



# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 119 del reg.	<b>Oggetto:</b> RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA – SEZIONE LAVORO DA PARTE DI DIPENDENTE COMUNALE CONTRO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AVEZZANO – SEZIONE LAVORO – N. 240/2020 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -
Data 25/10/2022	

L'anno duemilaventidue, il giorno 25 del mese di OTTOBRE alle ore 16:47 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Lugini	Gianpaolo	Vice Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Assessore		X
Di Natale	Simone	Assessore	X	
Muzi	Lorenza	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA – SEZIONE LAVORO DA PARTE DI DIPENDENTE COMUNALE CONTRO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AVEZZANO – SEZIONE LAVORO – N. 240/2020 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -"**;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,  
Con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Esequibile ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## Proposta di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto**      **RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA – SEZIONE LAVORO  
DA PARTE DI DIPENDENTE COMUNALE  
CONTRO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AVEZZANO – SEZIONE LAVORO – N. 240/2020  
- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -**

### IL PROPONENTE

Premesso che:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 21 dell'11.03.2020 è stato disposto, ai fini della tutela degli interessi dell'Ente :

- di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere nel giudizio promosso dal dipendente in atti generalizzato davanti al Tribunale Ordinario di Avezzano – Sezione Lavoro, R.G. n. 1060/2018;
- di incaricare il Responsabile dei S. generali dell'individuazione del professionista cui conferire l'incarico per rappresentare e difendere il Comune di Carsoli nel procedimento in esame nonché per l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- di autorizzare il Sindaco al rilascio di procura a favore del legale che sarà individuato;

Rilevato che:

- con determinazione dei S. Generali n° 36 del 17.03.2020 è stata nominata l'Avv. Alessandra Natale, con studio in Largo San Francesco 2 a Tagliacozzo, iscritta all'Ordine degli Avvocati del foro di Avezzano, legale difensore dell'Ente nel giudizio promosso dal nostro dipendente;
- con medesima determinazione è stato approvato lo schema di "atto conferimento incarico", sottoscritto con il legale;

Vista la sentenza del Tribunale Ordinario di Avezzano – Sezione Lavoro – n° 240/2020, pubblicata il 17.11.2020, relativa al procedimento di cui trattasi R.G. n. 1060/2018, nella quale viene disposto il "rigetto" del ricorso promosso dal dipendente nonché la compensazione integrale delle spese di giudizio;

Preso atto:

- Che con nota acquisita al prot. n° 382 in data 18.01.2022 l'Avv. Alessandra Natale ha trasmesso all'Ente il ricorso in Corte d'Appello dell'Aquila – Sezione Lavoro - contro la sentenza del Tribunale Ordinario di Avezzano su citata, promosso dal dipendente in questione, così come inviatole dall'Avv. Federico Cinque, legale del ricorrente;
- Che per la discussione della causa, innanzi al Collegio, è stata fissata udienza al 12 Gennaio 2023;



Invocato il principio sancito dall'art. 24, comma 1, della Costituzione e ritenuto di costituirsi in giudizio nel procedimento sopra menzionato per far valere le proprie ragioni;


Rilevato che gli incarichi legali conferiti per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici e che in tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile (Linee guida ANAC n. 12/2018 recanti «Affidamento dei servizi legali», pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13.11.2018);

Considerato che nel dibattito concernente la natura degli incarichi legali di difesa in giudizio è intervenuta la Corte europea di giustizia con la decisione C-264/2018 (reperibile all'indirizzo <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214763&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7679015>) nella quale si sostiene l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva sugli appalti, di tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali e, di conseguenza, la natura intuitu personae del rapporto tra l'avvocato e il suo cliente in detta tipologia di servizi (secondo il giudice comunitario "simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza". Il giudice giustifica tale presa di posizione mettendo in rilievo che "da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare". Inoltre la recente pronuncia evidenzia come "la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni");

Richiamata altresì la recente sentenza 11 luglio 2019, n. 1271 con la quale il TAR Campania - Salerno, Sez. I, ha ribadito che il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici; il singolo incarico legale occasionale, legato alla necessità contingente, non costituisce dunque appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Rilevato ad ogni modo, ove mai ve ne fosse bisogno, che questo Ente non contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di un avvocato abilitato all'esercizio della professione forense avente lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di parte passiva e che deve, quindi, ricorrere ad avvocati del libero foro;

Ritenuto dunque, aderendo all'indirizzo della Corte europea di giustizia in tema di natura fiduciaria degli incarichi legali di rappresentanza in giudizio conferiti da pubbliche amministrazioni per esigenze puntuali, di procedere fin dall'adozione del presente atto di Giunta Comunale all'individuazione del legale cui affidare la costituzione in giudizio nel procedimento di cui trattasi;



Visto il preventivo di spesa corredato di curriculum vitae acquisito al prot. n.8600 in data 20.10.2022, trasmesso - su richiesta dell'Amministrazione Comunale - dall'Avv. Alessandra Natale a cui si è ritenuto doversi rivolgere al fine di garantire continuità nella difesa in un procedimento già seguito dalla stessa;

Rilevato che il suddetto professionista, sulla scorta del valore della controversia compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, ha proposto un compenso di € 3.731,13, attestandosi sui valori tariffari "minimi", così dettagliato: € 3.118,00 per onorari + € 611,13 per accessori di legge (vale a dire € 467,70 + € 143,43 spese generali 15% e Cassa Avvocati 4%);

Visto il curriculum del legale, allegato alla predetta nota, illustrativo della professionalità ed esperienza, dal quale si evince il possesso delle capacità tecniche proporzionate allo svolgimento dell'incarico;

Ritenuto di conferire l'incarico in questione all'Avvocato Alessandra Natale alle condizioni di cui al disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento, per una spesa complessiva, come detto, di € 3.731,13;

Uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e da Cass., sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi, più di recente, l'ordinanza della sezione V del Consiglio di Stato 30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 23.03.2016, n. 5802), in ordine rispettivamente all'individuazione dell'organo competente ad autorizzare le liti (la Giunta), ed all'Organo titolare della rappresentanza legale in giudizio, che la Cassazione ha indicato nel Sindaco;

Visto l'allegato schema di disciplinare di incarico e ritenuto all'uopo di approvarlo;

Visto l'art. 183, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, e ritenuto di poter autorizzare la prenotazione di impegno fissato nella misura complessiva di € 3.731,13;

Visto, in particolare, l'art. 48 del citato D.lgs. n. 267/2000, che individua la Giunta quale organo di governo dell'Ente;

Visto lo Statuto comunale;

### **PROPONE**

1. Di confermare, ad ogni effetto, quanto dedotto in premessa;
2. Di ritenere necessario, per tutelare gli interessi di questo Ente, promuovere la costituzione in giudizio nel procedimento innanzi alla Corte d'Appello dell'Aquila – Sezione Lavoro - promosso dal dipendente comunale in atti generalizzato, nel quale lo stesso richiede di riformare la sentenza impugnata n. 240/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Avezzano – Sezione Lavoro e, per l'effetto, di condannare il Comune al pagamento in favore dello stesso della somma di € 8.166,00 o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche a titolo di risarcimento del danno, con vittoria di spese processuali;
3. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio nel procedimento di cui al punto precedente;
4. Di nominare quale legale dell'Ente l'Avv. Alessandra Natale, con studio in Largo San Francesco 2 a Tagliacozzo, iscritta all'Ordine degli Avvocati del foro di Avezzano;
5. Di dare atto che il Responsabile dell'Area "Servizi Generali" provvederà, previa assunzione del relativo impegno di spesa, alla sottoscrizione del disciplinare allegato sotto la lettera "A"

al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale che, per le finalità indicate nello stesso, si intende qui approvato;

6. Di riconoscere che, per quanto dedotto in premessa, l'onere a carico dell'ente è fissato in € 3.731,13 complessivi e per tale somma si autorizza la registrazione del corrispondente impegno di spesa;
7. Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n° 267/2000, stante il ristretto tempo per l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti e la necessità di consentire il puntuale studio della vicenda de qua da parte del professionista così individuato e di predisporre, pertanto, un'efficace tutela per l'ente;

Il proponente

**PARERI ART. 49 T.U**

IN ORDINE alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**  
Proposta elaborata il 24.10.2022

IN ORDINE alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio  
Dott.sa Sabrina Marzano

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Allegato 'A'

COMUNE DI CARSOLI  
PROVINCIA DELL'AQUILA

Codice CIG n. \_\_\_\_\_.

La sottoscritta Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_ del Comune intestato, in esecuzione del disposto della deliberazione della giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e della propria determinazione n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, in nome e per conto dell'Ente per cui agisce in qualità di Responsabile;

CONFERISCE INCARICO  
PROFESSIONALE

al legale di seguito indicato:

Avvocato Alessandra Natale, con studio in Largo San Francesco 2 a Tagliacozzo, iscritta all'Ordine degli Avvocati del foro di Avezzano, pec: avv.alessandranatale@pec.it

L'Avvocato designato dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate:

1. L'incarico riguarda la costituzione in giudizio presso la Corte d'Appello dell'Aquila, Sezione Lavoro, nel ricorso promosso da dipendente comunale in atti generalizzato contro la sentenza del Tribunale Ordinario di Avezzano – Sezione Lavoro n° 240/2020, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Federico Cinque, del foro di L'Aquila, che lo rappresenta e lo difende, con invito all'Ente a comparire all'udienza che si terrà il giorno 12 Gennaio 2023, ore 9:30, nella quale l'appellante richiederà al giudice di riformare la citata sentenza impugnata n. 240/2020 e, per l'effetto, di condannare il Comune al pagamento in suo favore della somma di € 8.166,00 o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche a titolo di risarcimento del danno, con vittoria di spese processuali.
2. L'incarico comprende, oltre la difesa tecnica e l'intera attività professionale da svolgere nel secondo grado del giudizio, la facoltà di esprimere tempestivamente ogni eccezione utile a tutelare gli interessi dell'Amministrazione ed inoltre ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte in ordine allo sviluppo del procedimento. In ogni caso, il professionista si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.
3. L'Avvocato incaricato dichiara che non ricorre nei suoi riguardi alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Né ricorre a proprio carico alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione delle predette dichiarazioni, il comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile.
4. Lo stesso avvocato dichiara che nei suoi riguardi non ricorre la condizione limitativa alla corresponsione del compenso, prevista dall'art. 5, comma 5, del D.L. 31.05.2010, n. 78, non essendo titolare di cariche elettive.
5. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale l'insorgere di ogni condizione di incompatibilità nell'incarico. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 3.
6. Il compenso, convenuto tra le parti, è fissato in complessivi € 3.731,13, attestandosi sui valori tariffari "minimi", così dettagliato: € 3.118,00 per onorari + € 611,13 per accessori di legge (vale a dire € 467,70 + € 143,43 spese generali 15% e Cassa Avvocati 4%), sulla base del

preventivo acquisito al prot. n. 8600 del 20.10.2022. Nel compenso è compresa ogni voce di spesa, ivi comprese le spese per eventuali trasferte che restano a carico dell'avvocato. Il compenso rimane fisso ed invariabile, non subisce variazioni in relazione all'andamento dei procedimenti, né alla durata dei procedimenti.

7. Tale compenso sarà effettivamente liquidato e pagato solo all'esito del ricorso, salvo acconto del 20%, che sarà versato entro venti giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare. Il Comune di Carsoli corrisponderà all'avvocato l'importo di cui al precedente punto 6 (€ 3.731,13 complessivi) a prescindere dalla liquidazione giudiziale della spesa e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte; nel caso in cui l'importo liquidato dal Giudice fosse inferiore a quanto previsto nel presente atto di conferimento, il Comune corrisponderà la differenza in eccesso a favore del legale; nel caso in cui l'importo liquidato dal Giudice fosse superiore a quanto concordemente pattuito, la differenza sarà comunque riconosciuta a favore del medesimo, previo recupero a carico della controparte.

8. L'avvocato incaricato comunicherà tempestivamente per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione.

9. Il provvedimento di liquidazione della parcella sarà adottato entro 45 giorni dalla ricezione della stessa al protocollo comunale ed il relativo mandato di pagamento sarà emesso entro i successivi 30 giorni dalla ricezione al protocollo comunale della fattura valida ai fini fiscali. Trascorsi due mesi dall'invio della fattura e senza che gli importi siano stati fondatamente contestati nella congruità secondo la presente convenzione, in caso di mancato o ritardato pagamento, si applica, l'interesse di mora al tasso legale.

10. I termini di cui al precedente punto 9, relativamente alle parcelle presentate oltre il 15 novembre di ciascun anno, sono sospesi sino al 31 dicembre dello stesso anno. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, l'avvocato incaricato assumerà tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegnerà a comunicare entro il termine di sette giorni l'IBAN sul quale effettuare i versamenti.

11. Ai fini degli obblighi della trasparenza che incombono sul Comune, l'avvocato incaricato autorizza la pubblicazione del proprio curriculum professionale nell'albo online.

12. L'Amministrazione mette a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso rilevante per la definizione della controversia. L'avvocato incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

13. L'avvocato incaricato si impegna al rispetto del segreto d'ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

14. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccipere l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti.

15. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'avvocato incaricato ritenga opportuna la nomina di un procuratore esclusivamente domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, rimanendo unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente il legale qui incaricato. Il relativo compenso resta a carico dell'avvocato incaricato.

16. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

17. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, giusta art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, atteso che le prestazioni qui dedotte sono soggette ad IVA.

Carsoli, li \_\_\_\_\_ 2022

PER L'AMMINISTRAZIONE  
Il Responsabile del Servizio

IL LEGALE INCARICATO

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to Avv.to Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Francesco Cerasoli

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 9057 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 03.11.2022

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Francesco Cerasoli

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale, li .....

Il Segretario Comunale  
\_\_\_\_\_